

FIPIC

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

PARTE PRIMA

TITOLO I NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di Giustizia.

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al presente Regolamento di Giustizia Federale, deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP, in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del CIP ed approvati dalla P.C.M.
2. I tesserati, le società affiliate e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme della FIPIC rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.
3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione
4. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2 – Principi del processo sportivo.

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

CAPO II ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 3 – Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti.

1. Sono organi di giustizia presso la FIPIC:
 - a) il Giudice Sportivo nazionale e la Corte Sportiva di appello;
 - b) il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, per come richiamato dall'art. 11 dello Statuto del CIP, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado anche per le entità sportive riconosciute solo dal CIP.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la FIPIC o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Interfederale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. Gli organi di giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
5. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
6. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la FIPIC è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, cui il CIP rimanda, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di altre due Federazioni. Presso la FIPIC, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
7. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.
8. La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con la Procura Federale al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.
9. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la FIPIC può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte federale di appello per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello e costituire, d'intesa con una o più Federazioni, organi di giustizia e procure comuni.

Art. 4 – Attribuzioni.

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali FIPIC.
3. Lo Statuto e i regolamenti federali FIPIC possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

CAPO III ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 5 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia.

1. Spetta ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 6 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

1. La misura del contributo previsto per l'accesso ai servizi di giustizia nonché le modalità ed i termini di versamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti con delibera della Giunta Nazionale del CIP.
2. Il mancato versamento nei termini del contributo specificatamente previsto per il tipo e grado di giudizio, comporterà la immediata declaratoria di improcedibilità da parte del Presidente dell'Organo di Giustizia adito.
3. In caso di accoglimento, anche parziale dell'istanza, il contributo viene restituito.
4. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente versate.
5. Il ricorso non accolto e/o dichiarato improcedibile comporta l'incameramento del contributo versato.
6. Nessun contributo è previsto per le denunce o esposti alla Procura federale.

Art. 7 - Ufficio del gratuito patrocinio.

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi, attraverso il CIP, dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO IV
NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 8– Poteri degli Organi di giustizia.

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 9 - Condanna alle spese per lite temeraria.

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 10 - Assistenza dei difensori. Onere delle spese.

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, gli interessati possono essere assistiti da un difensore munito di procura. Coloro che ricoprono cariche od incarichi federali non possono assistere le parti nei procedimenti davanti agli organi di giustizia. Le parti sono libere di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni. I tesserati FIPIC che non siano parti di procedimenti davanti a organi di giustizia, invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli organi di giustizia e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.
2. Le spese relative all'esercizio del diritto di difesa sono sempre a carico degli interessati che non hanno alcun diritto a rivalsa o rimborso, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.

Art. 11 – Comunicazioni.

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Le Federazioni prevedono che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino

alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 12 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione.

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II GIUDICI SPORTIVI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 13 – Istituzione.

1. Presso la FIPIC sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte sportiva di appello.

Art. 14 - Competenza dei Giudici sportivi.

1. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 15 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale.

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati.

Art. 16 - Nomina del Giudice sportivo nazionale.

1. Il Giudice sportivo è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla FIPIC e dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia istituita presso il CIP ai sensi dell'articolo 5 del Codice di Giustizia del CIP.
2. Esso dura in carica quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la FIPIC.
5. Il Giudice sportivo nazionale giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello.

Art. 17 - Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa.

1. La Corte Sportiva di appello si compone di un Presidente, di due membri effettivi e di un membro supplente, nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla FIPIC e dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia istituita presso il CIP ai sensi dell'articolo 5 del Codice di Giustizia del CIP.
2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero **comunque non inferiore a quattro** indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
3. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
4. La Corte sportiva di appello ha sede presso la FIPIC, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
5. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni nonché all'art. 3 del Codice di Giustizia del CIP.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 18 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale.

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;

- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 19 – Procedimento d'ufficio.

1. In base al referto di gara ed alle relazioni degli arbitri, del Commissario di campo o della Commissione esecutiva gare, per tutte le gare ufficiali dei campionati organizzati dalla FIPIC, qualunque sia la tipologia di svolgimento, il Giudice sportivo procede d'ufficio a:
 - a) omologare i risultati della gara;
 - b) infliggere, qualora sulla base degli atti del procedimento ritenga sussistente un'infrazione disciplinare, una delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
2. La decisione del Giudice sportivo deve essere adottata entro 2 (due) giorni dal ricevimento del referto di gara. Il termine è prorogabile sino ad un massimo di 3 (tre) giorni.

Art. 20 - Istanza degli interessati.

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di 2 (due) giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di 2 (due) giorni, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 21 - Fissazione della data di decisione.

1. Il Giudice sportivo, senza indugio, fissa la data in cui assumerà la pronuncia.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della Segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 22 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati.

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 23 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale.

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza, dopo aver assunto, anche mediante audizioni ~~ogni~~ le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
2. La decisione del Giudice sportivo, che deve essere adottata entro 2 (due) giorni dalla data fissata ex art. 21, comma 1, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata

Art. 24 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello.

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni

provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro il termine di 3 (tre) giorni dall'udienza finale di discussione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 24 bis – Procedura d'urgenza.

1. Quando vi sia fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per il procedimento ordinario nelle materie di competenza del Giudice sportivo il diritto dell'istante ovvero il diritto del reclamante avverso la decisione del Giudice sportivo possa essere minacciato da un pregiudizio imminente, soprattutto in relazione ad una gara o manifestazione successiva per la quale la decisione risulta influente, su istanza di parte, da presentarsi immediatamente, o d'ufficio, il Presidente della FIPIC può disporre l'applicazione della procedura d'urgenza di cui al presente articolo. In tal caso, i termini per le decisioni del Giudice sportivo e della Corte sportiva di appello sono rispettivamente di 24 ore dalla formulazione dell'istanza e di 3 (tre) giorni dalla presentazione del reclamo-

TITOLO III GIUDICI FEDERALI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 25 – Istituzione.

1. Presso la FIPIC sono istituiti i Giudici federali.

2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la FIPIC.

Art. 26 - Competenza dei Giudici federali.

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 27 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi.

- 1 I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti dall'Assemblea, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia istituita presso il CIP ai sensi dell'art.5 del Codice di Giustizia del CIP.
- 2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 3 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 4 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono, ciascuno, di un Presidente, di due membri effettivi e di un membro supplente.
- 5 È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
- 6 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

**CAPO II
PROCEDIMENTI**

Art. 28 - Avvio del procedimento.

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 29 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza ~~Fino a che non sia concluso~~ dinanzi al Tribunale federale ~~il relativo procedimento~~, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. ~~L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.~~
3. Una volta concluso ~~Decorso tale termine, in assenza di osservazioni,~~ l'accordo è sottoposto ~~trasmesso, a cura del Procuratore federale,~~ al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio ~~operata dalle parti~~ e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione ~~L'efficacia dell'accordo~~ comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento ~~e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.~~
4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 30 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento.

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 31 - Ricorso della parte interessata.

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 (trenta) giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 32 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CIP ed ai suoi principi fondamentali, allo Statuto e ai regolamenti della FIPIC possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CIP ed ai suoi principi fondamentali, allo Statuto e ai regolamenti della FIPIC possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CIP, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CIP.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del CIP previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 31, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 33 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso.

1. Entro 10 (dieci) giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 34 – Misure Cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 40, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 38 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 35 - Intervento del terzo.

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 36 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale.

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 37 - Assunzione delle prove.

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 38 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello.

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento con il quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla

parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 36 e 37.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Se il reclamo è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il collegio può, inoltre, condannare il proponente al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese.
10. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
11. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 39 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi.

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 (novanta) giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art.34, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 (sessanta) giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di 60 (sessanta) giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in

cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 40 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.

- 1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
- 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
- 4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
- 5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
- 6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
- 7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV
PROCURATORE FEDERALE

CAPO I
NOMINA E FUNZIONI

Art. 41 – Composizione e nomina dell’Ufficio del Procuratore federale.

1. Presso la FIPIC è costituito l’ufficio del Procuratore federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all’Ufficio della Procura Antidoping.
2. L’ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di garanzia ai sensi dell’art. 5 del Codice di Giustizia del CIP.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall’art. 27, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell’ordine, e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione anche a riposo.
5. Il Procuratore federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

Art. 42 - Attribuzioni del Procuratore federale.

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.
2. Il Procuratore federale esercita le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le sue funzioni, né può godere, dopo l’esercizio dell’azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

CAPO II
AZIONE DISCIPLINARE

Art. 43 - Azione del procuratore federale.

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della FIPIC, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. L’azione non può essere esercitata sulla base di sole rinunce anonime.
2. L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ovvero l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore. L’archiviazione è disposta secondo le modalità prevista dal comma 4 dell’art 46.

3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti interessati. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 44 - Prescrizione dell'azione.

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 44, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione

disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 45 – Astensione.

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 46 - Svolgimento delle indagini.

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia e gode dei più ampi poteri istruttori.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario federale di cui all'art. 77 del presente Regolamento le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 56 del Codice di giustizia CIP, in quanto compatibili. L'iscrizione deve avvenire tempestivamente, una volta che l'Ufficio federale destinatario della notizia di fatto o atto rilevante l'abbia rimessa alla Procura federale.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta (60) giorni dall'iscrizione nel registro di cui al comma precedente del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 43, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 47 – Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione.

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i 15 (quindici) giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo

svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 48 – Rapporti con l'Autorità giudiziaria.

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui alla Codice di Giustizia del Cip. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

Art. 49 – Rapporti con la Procura Antidoping del Coni.

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con l'ufficio del Pubblico ministero nonché con la Procura Antidoping del Coni sempre attraverso gli uffici preposti del CIP.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente attraverso gli uffici preposti del CIP. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 49bis – Rapporti con la Procura Generale dello Sport

1. La Procura Federale è tenuta a cooperare con la Procura Generale dello Sport al fine di garantire la piena osservanza dell'ordinamento sportivo e di promuovere la repressione degli illeciti.
2. Ferme restando le specifiche attribuzioni della Procura Generale dello Sport previste dal Codice di Giustizia del CIP, il Procuratore Federale è tenuto ad osservare le indicazioni formulate e le linee guida adottate dal Procuratore Generale dello Sport per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine ed assicurare la completezza e tempestività della stessa.

TITOLO V

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 50 – Collegio di Garanzia dello Sport.

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso, nelle modalità e nei termini previsti dal Codice di Giustizia CIP, le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dal Codice di Giustizia CIP, da delibere della Giunta nazionale del CONI o del CIP, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI o il CIP, secondo la specifica competenza. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI o del CIP, nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta nazionale del CONI e del CIP. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 33 del Codice di Giustizia CIP in quanto compatibile.
4. Al Collegio di Garanzia dello Sport è inoltre devoluta la cognizione delle controversie di cui all'art. 68 del Codice di Giustizia CIP.
5. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal CONI o, suo tramite, dalla Federazioni.

TITOLO VI

PROCEDIMENTI SPECIALI E PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 51 – Revisione e revocazione.

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è

accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 52 – Astensione.

1. Ciascun componente degli Organi di giustizia ha l'obbligo di astenersi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se egli stesso od il coniuge è legato da vincoli di affinità o di parentela sino al terzo grado ad una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - c) se vi è inimicizia grave o se vi sono motivi di dissidio tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la decisione egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. In ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al Presidente dell'Organo giudicante al quale appartiene l'autorizzazione ad astenersi. Se l'astensione riguarda il Presidente, l'autorizzazione va richiesta al Presidente dell'Organo giudicante superiore.

Art. 52 bis – Ricusazione.

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti, compreso il Procuratore federale, può proporre la ricusazione con ricorso contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova.
2. Il ricorso deve essere presentato entro due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nominativo dei giudici chiamati a decidere la causa, e prima della discussione di questa in caso contrario.
3. La ricusazione sospende il procedimento.
4. La ricusazione si considera come non proposta quando il Giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
5. Sulla ricusazione decide:
 - a) la Corte sportiva di appello quando concerne il Giudice sportivo;
 - b) il Tribunale federale quando concerne componenti della Corte sportiva di appello o della Corte federale di appello;
 - c) la Corte federale di appello quando concerne componenti del Tribunale federale.
6. Sulla ricusazione il Giudice adito decide entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del ricorso.

7. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il Giudice ricusato e assunte, se del caso, le prove offerte, non è impugnabile ed, in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del Giudice supplente, il quale resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

Art. 53 – Amnistia.

1. L'amnistia è un provvedimento generale con cui la FIPIC provvede ad estinguere l'infrazione e nel caso in cui vi sia stata condanna fa cessare l'esecuzione della sanzione nonché quella delle sanzioni accessorie. Nel caso di concorso di più infrazioni, l'amnistia si applica alla specifica infrazione per la quale è stata concessa. Restano impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'art. 42.1, lett. e), dello Statuto FIPIC.
2. La competenza alla concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale stabilirà la decorrenza ed eventuali condizioni od obblighi. In quest'ultima ipotesi, l'amnistia non opera se non è provato il verificarsi della condizione o l'adempimento dell'obbligo.
3. Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall'amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4. L'amnistia non è applicabile alle sanzioni per violazione delle norme sportive Antidoping e, salvo che il provvedimento disponga diversamente, ai recidivi.

Art. 54 – Indulto.

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale con il quale la sanzione principale viene estinta, in tutto o in parte, ovvero commutata in altra pena più lieve. L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni. Restano impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'art. 42.1, lett. e), dello Statuto FIPIC.
2. La concessione dell'indulto spetta al Consiglio Federale e può essere sottoposta a condizioni od obblighi. In quest'ultima ipotesi, l'amnistia non opera se non è provato il verificarsi della condizione o l'adempimento dell'obbligo.
3. L'efficacia dell'indulto è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
4. L'indulto non è applicabile alle sanzioni per violazione delle norme sportive Antidoping e, salvo che il provvedimento disponga diversamente, ai recidivi.

Art. 55 – Grazia.

1. La grazia, che presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata, è un provvedimento a carattere particolare ed individuale che va a beneficio di un determinato tesserato. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nei casi di radiazione essa non può essere concessa se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Restano impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'art. 42.1, lett. e), dello Statuto FIPIC.
2. La grazia è concessa dal Presidente della FIPIC qualora sussistano particolari motivi e l'interessato abbia scontato almeno metà della sanzione inflitta, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve. Il provvedimento è concesso solo a seguito di domanda scritta dell'interessato da presentarsi alla Segreteria del Presidente direttamente o mediante raccomandata A/R o fax.

3. La grazia non è applicabile alle sanzioni per violazione delle norme sportive Antidoping.

Art. 56 – Riabilitazione.

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna e può essere disposta solo in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
2. La riabilitazione è richiesta alla Corte federale di appello con istanza che deve contenere tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti e si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria federale per la trascrizione nel casellario e prontamente comunicata all'istante.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
4. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Sulla revoca si pronuncia la Corte federale di appello su ricorso della Procura federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.

PARTE SECONDA

TITOLO I CODICE DISCIPLINARE

Art. 57 – Doveri ed obblighi.

1. Fermo quanto stabilito all'art. 1 del presente Regolamento, i tesserati, le società affiliate e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme della FIPIC, ivi compresi i suoi dirigenti, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.
2. I tesserati, i dirigenti di società e gli affiliati che commettano infrazione alle norme federali o che contravvengano ai richiamati principi e doveri o che con giudizi e rilievi pubblici comunque ledano la dignità, il decoro, il prestigio della FIPIC e dei suoi Organi, incorrono nei provvedimenti previsti dal presente regolamento.
3. I tesserati e gli affiliati sono tenuti a fornire nei tempi richiesti agli Organi procedenti tutte le informazioni, le copie degli atti e dei documenti ritenuti necessari all'accertamento dei fatti. I tesserati, inoltre, sono tenuti a rispondere alle convocazioni degli Organi di giustizia e della Procura federale e la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce infrazione disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Chiunque, nel corso di un procedimento, non ottemperi, senza giustificato motivo, a quanto sopra richiesto ovvero tragga in inganno l'Organo procedente nella sua funzione giudicante è soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art. 58 – Illecito sportivo ed obbligo di denuncia.

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti ed i tesserati in genere, i quali compiano o consentano che altri a loro nome o nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio agonistico.
2. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento od il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio agonistico è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
3. Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti sopra indicati o comunque ne abbia notizia, ha il dovere di denunciare immediatamente la questione alla Procura federale, qualunque sia il modo in cui ne sia venuto a conoscenza.
4. Nel caso in cui gli Organi di giustizia dovessero rilevare, fra i documenti in loro possesso, l'emergere di infrazioni aventi rilevanza disciplinare, devono immediatamente trasmettere gli atti alla Procura.
5. Chiunque con una denuncia presentata all'Organo competente incolpi taluno che egli sa innocente ovvero simuli a carico di lui le tracce di un illecito sportivo ovvero sia consapevole dell'inesistenza del fatto, è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento.
6. Il doping costituisce illecito disciplinare, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti. La definizione di doping, il procedimento disciplinare in materia e le relative sanzioni sono definiti dalla normativa antidoping.

Art. 58bis – Illecito tentato.

1. L'affiliato od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni è punito, se l'azione non si compia e se l'evento non si verifichi, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

Art. 59 – Responsabilità dei tesserati.

1. I tesserati e gli atleti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
2. I dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime.
3. I dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina dei singoli atleti e collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.

Art. 60 – Responsabilità delle società.

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. Le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei loro dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Agli stessi effetti, le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.
3. Le società si presumono responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio che risultino commessi da persone ad esse estranee; la presunzione di responsabilità si ha per superata se

dalle prove fornite dalle società e dagli accertamenti effettuati risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

TITOLO II

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 61 – Applicazione delle sanzioni.

1. Gli Organi di giustizia della FIPIC possono comminare esclusivamente le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.
2. Nello svolgimento della sua funzione l'Organo giudicante applica discrezionalmente le sanzioni previste dal presente Regolamento, nei limiti fissati dallo stesso, tenuto conto delle circostanze attenuanti ed aggravanti. Esso deve motivare tutti i provvedimenti emessi.

Art. 62 – Provvedimenti a carico delle società.

1. A carico delle società possono essere comminati i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione: consiste in un richiamo verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere;
 - b) deplorazione: è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
 - c) ammenda: è una pena pecuniaria comminata laddove siano integrati gli estremi di una contravvenzione e consiste nell'obbligo imposto alla società di versare a favore della FIPIC una determinata somma ricompresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 5.000,00;
 - d) squalifica del campo di gara per una o più giornate;
 - e) perdita dell'incontro;
 - f) penalizzazione nel punteggio;
 - g) perdita o non assegnazione del titolo a squadre;
 - h) retrocessione ad un livello inferiore del campionato;
 - i) non ammissione a determinate manifestazioni o campionati a squadre regionali o nazionali o internazionali;
 - j) sospensione dall'attività agonistica ufficiale nell'ambito della stagione agonistica in corso;
 - k) radiazione.

Art. 63 – Provvedimenti a carico dei tesserati.

1. A carico dei tesserati possono essere comminati i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) squalifica per uno o più giornate per quel che attiene ai Campionati a squadre o per una o più manifestazioni per quel che si riferisce alle gare individuali;
 - d) non assegnazione o revoca del titolo individuale;
 - e) non ammissione a determinate manifestazioni o campionati individuali regionali, nazionali od internazionali anche se l'atleta abbia acquisito il titolo di partecipazione per qualificazione;
 - f) sospensione da qualunque attività fino ad un massimo di cinque anni;

g) radiazione.

Art. 64 – Provvedimenti a carico dei dirigenti societari e della FIPIC.

1. A carico dei dirigenti possono essere comminati i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) inibizione a rappresentare la società per una o più giornate (con riferimento ai campionati a squadre) o per una o più manifestazioni (con riferimento alle gare individuali);
 - d) inibizione da qualunque attività per un periodo di tempo determinato;
 - e) inibizione temporanea a ricoprire cariche della FIPIC fino ad un massimo di 5 (cinque) anni;
 - f) inibizione perpetua a ricoprire cariche della FIPIC;
 - g) radiazione.

Art. 65 – Sospensione cautelare.

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che deve essere compiutamente motivato e adottato soltanto dall'Organo giudicante su richiesta della Procura federale. Qualora il Giudice accolga la richiesta della Procura, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità dell'imputato e degli elementi che servono ad identificarlo;
 - b) descrizione del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il Giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalla Procura;
 - c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - d) esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - f) la data e la sottoscrizione del Giudice.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.
3. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni, non è rinnovabile e può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.
4. Il provvedimento di sospensione è appellabile entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Corte federale di appello.
5. La decisione dovrà essere emessa entro 10 (dieci) giorni dalla impugnazione dinanzi alla Corte. Qualora fosse richiesta dall'appellante la fissazione di apposita udienza in ordine al mantenimento o meno della misura cautelare la relativa data dovrà essere fissata entro 10 (dieci) giorni dall'impugnazione e comunicata all'appellante almeno 5 (cinque) giorni prima della medesima. La decisione in tal caso dovrà essere emessa entro 2 (due) giorni dalla suddetta udienza.

6. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Art. 65 bis – Sospensione cautelare degli Organi FIPIC.

1. Gli Organi direttivi centrali e territoriali della FIPIC in caso di condanna anche non definitiva per i delitti di cui all'allegato "A" del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ovvero di sottoposizione a misure di prevenzione di sicurezza personale sono immediatamente sospesi da ogni attività sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.
2. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti di cui al precedente comma di comunicare immediatamente alla FIPIC l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza costituisce infrazione disciplinare sanzionabile secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. La sospensione è disposta dal Tribunale federale su istanza del Procuratore federale ed ha una durata massima di 18 (diciotto) mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.
4. Ricevuta l'istanza, il Presidente del Tribunale federale fissa la data della discussione in camera di consiglio entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, dandone immediata comunicazione al Procuratore federale ed all'interessato. La decisione, che deve essere adottata entro 2 (due) giorni dalla discussione, è immediatamente comunicata alle parti e pubblicata.
5. Il provvedimento di sospensione è reclamabile entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla sua pubblicazione dinanzi alla Corte federale di appello. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il disposto dell'art. 38, comma 4. All'udienza di discussione, da tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla presentazione del reclamo, la Corte federale può confermare, modificare o revocare il provvedimento di sospensione.

TITOLO III APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 66 – Criteri generali.

1. Nell'erogazione, in concreto, delle sanzioni si deve tenere conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, della loro risonanza, della personalità del loro autore ed, in genere, di tutte quelle circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all'infrazione.

Art. 67 – Circostanze aggravanti.

1. Sono circostanze aggravanti dell'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, la particolare gravità del dolo ovvero della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione nonché la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione stessa.
2. Sono comunque aggravanti le seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto ricoprendo la carica di dirigente della FIPIC;
 - b) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dalla carica ricoperta;
 - c) aver danneggiato persone e cose;
 - d) aver determinato o concorso a determinare turbativa dell'ordine pubblico;
 - e) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;

- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi del comitato o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver commesso violenza su persone;
- h) aver agito per abietti o futili motivi;
- i) aver commesso il fatto colposo nonostante la previsione dell'evento;
- j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- k) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- l) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.

Art. 68 – Circostanze attenuanti.

1. Sono circostanze attenuanti dell'infrazione la particolare tenuità della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione, nonché la particolare tenuità delle conseguenze dell'infrazione stessa.
2. Sono comunque circostanze attenuanti:
 - a) aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui;
 - b) avere concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - c) essersi prima del giudizio adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del fatto o avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - d) avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
3. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel presente articolo, può prendere in considerazione circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 69 – Concorso di circostanze aggravanti.

1. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.
2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica solamente la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Art. 70 – Concorso di circostanze attenuanti.

1. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita fino ad un terzo.
2. Se concorrono più circostanze attenuanti, si applica solamente la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Art. 71 – Valutazione delle circostanze.

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano le sanzioni, invece, sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nella ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 72 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.

1. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Nel, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 73 – Recidiva.

1. Le infrazioni commesse da chi è già stato condannato potranno essere sanzionate con pene aumentate fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena può essere:
 - a) sino alla metà, nel caso previsto dal comma 1;
 - b) sino a due terzi, nei casi previsti dal comma 2 lett. a) e b);
 - c) da un terzo a due terzi, nel caso di cui al comma 2 lett. c).
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti la nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva. Al riguardo si deve tener conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 74 – Collaborazione degli incolpati.

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o

determinarle in via equitativa. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

TITOLO IV ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Art. 75 – Esecutività delle decisioni.

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato.
2. La presentazione o la pendenza del giudizio di impugnazione non sospende l'immediata esecutività della decisione, salvi i casi previsti dal presente Regolamento di sospensione della provvisoria esecutorietà disposta dal Giudice del gravame.
3. In caso di riforma o annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente si intendono revocati.
4. Il periodo di sospensione cautelativa effettivamente sofferto viene computato ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

Art. 76 – Formazione del giudicato.

1. La decisione degli Organi di giustizia è definitivamente esecutiva nei seguenti casi:
 - a) quando sono stati esperiti tutti i gradi di giudizio;
 - b) quando sono decorsi i termini per l'impugnazione;
 - c) quando risulta oggettivamente impossibile l'espletamento del secondo grado di giudizio nell'ipotesi di squalifica per una giornata di gara.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77 – Casellario federale.

1. È istituito presso la Segreteria federale il Casellario federale ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 46 del presente Regolamento, tutti i provvedimenti degli Organi di giustizia e gli atti di archiviazione e di deferimento disposti dal Procuratore federale. A tal fine, è fatto obbligo alla Segreteria degli Organi di giustizia di trasmettere prontamente alla Segreteria federale copia di tutti gli atti sopra richiamati per consentire l'aggiornamento costante del Casellario.

Art. 78 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del CIP.